

Codice A1709C

D.D. 9 luglio 2021, n. 588

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria LANDIONA Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo.**



**ATTO DD 588/A1709C/2021**

**DEL 09/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria LANDIONA Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo.

Vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto l’art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l’altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 333 del 26.11.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell’azienda faunistica-venatoria “Landiona” di complessivi ettari 793.89.77 nell’omonima Azienda Agri-Turistico-Venatoria ubicata nei comuni di Landiona (NO), Vicolungo (NO), Sillavengo (NO) e Recetto (NO), con rilascio della concessione a favore del Sig. Giampietri Giulio fino al 31.01.2005.

Vista la determinazione dirigenziale n. 115 del 27.04.1999 con la quale sono state istituite due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ettari 47.01.53 e di ettari 15.43.10.

Vista la determinazione dirigenziale n. 263 del 03.11.2004 con cui si rinnovava la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria e le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda a favore del Sig. Giampietri Giulio fino al 31.01.2009.

Vista la determinazione n. 120 del 25.02.2009 con cui è stata rinnovata la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria e le zone di addestramento, allevamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda a favore del Sig. Giampietri Giulio fino al 31.01.2018.

Vista la determinazione dirigenziale n. 208 del 12/02/2018 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria e le zone di addestramento, allevamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda a favore del Sig. Giampietri Giulio in qualità di legale rappresentante dell' "Azienda Agricola delle Sorgenti S.A.S. di Giampietri Giulio & C.", concessionaria dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Landiona".

Vista l'istanza pervenuta in data 28/01/2021 e registrata al n. AOO A1700A, N. Prot. 00002557, con la quale il Sig. Giampietri Giulio, in qualità di legale rappresentante dell' "Azienda Agricola delle Sorgenti S.A.S. di Giampietri Giulio & C.", concessionaria dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Landiona", chiede il rinnovo della concessione dell'azienda stessa e delle 2 zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, sino al 31/01/2030.

Viste le verifiche d'ufficio inerenti l'iscrizione al Registro delle Imprese di Biella, Vercelli, Novara e VCO della "Azienda Agricola delle Sorgenti S.A.S. di Giampietri Giulio & C.", nonché alla Prefettura competente di Como PR\_COUTG\_Ingresso\_0031876\_20210611 da cui risulta che a carico di Giampietri Giulio e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011".

Preso atto della dichiarazione resa dal Concessionario, che non è intervenuta modifica alcuna che riguardi l'azienda e neppure nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti al Consorzio.

Preso altresì atto che il "Consorzio Azienda Faunistico Venatoria Landiona" è valido fino al 31/12/2032 come da Verbale di assemblea del 27/1/2021 che ne ha sancito il rinnovo per 12 anni non essendo pervenute disdette.

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale redatto in data 07/07/20 dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria "LANDIONA" fino al 31.01.2027 intestando la concessione al Sig. Giampietri

Giulio in qualità di legale rappresentante dell' "Azienda Agricola delle Sorgenti S.A.S. di Giampietri Giulio & C.", concessionaria dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Landiona", e rinnovando le 2 zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, sino al 31/01/2030.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

*determina*

Di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Landiona" di complessivi ettari 793.89.77 ubicata nei comuni di Landiona (NO), Vicolungo (NO), Recetto (NO) e Sillavengo (NO), in favore dell'Azienda Agricola delle Sorgenti S.a.S.di Giampietri Giulio & C, in persona del legale rappresentante Signor Giampietri Giulio fino al 31.01.2030.

DI rinnovare altresì e con la stessa durata, le due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ettari 47.01.53 e di ettari 15.43.10.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'azienda devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino